

DECALOGO CONFORMA COVID-19

Il presente documento esplicita i seguenti 10 punti che caratterizzano i servizi che i Soci Conforma offrono alle Aziende per verificare la corretta implementazione, da parte di queste ultime, delle procedure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del contagio Covid-19 nei luoghi di lavoro.

1. FINALITÀ DELLA VERIFICA: i soci Conforma offrono ai propri clienti diverse tipologie di servizi di verifica, attestazione o certificazione con lo scopo di:

- supportare il Datore di lavoro fornendo elementi che permettano di valutare la corretta applicazione delle procedure aziendali basate sul Protocollo Condiviso allegato al DPCM del 26 Aprile 2020 e smi e di individuare eventuali punti deboli del sistema di gestione aziendale in relazione alle misure intraprese per prevenire la diffusione del virus Covid 19.
- supportare l'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001) con una verifica indipendente sull'applicazione dei requisiti del Protocollo Condiviso.
- avere un riscontro in merito allo stato di applicazione delle procedure aziendali e alle opportunità di miglioramento segnalate dal team di verifica.
- tenere alto il livello di attenzione e di consapevolezza dei lavoratori che sono coscienti di essere soggetti anche a controlli di parte terza.
- offrire trasparenza a tutte le parti interessate, principalmente lavoratori e rappresentanze sindacali che possono avere una conferma da parte di un ente terzo e indipendente in merito all'applicazione delle procedure.

2. IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI: I servizi di valutazione della conformità devono essere a supporto sia delle organizzazioni che della collettività: devono consentire alle organizzazioni di dimostrare il proprio impegno nella prevenzione e controllo della diffusione del Covid 19 nei luoghi di lavoro e la rispondenza ai requisiti concordati, e consentire alla collettività di acquisire fiducia nelle organizzazioni valutate.

Le organizzazioni hanno la responsabilità di individuare il livello di rischio che possono correre i propri lavoratori così come tutte le parti interessate dalla attività dell'organizzazione stessa secondo una metodologia definita

3. ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: nell'ambito delle proprie attività di verifica o di ispezione, l'organismo valuta quanto messo in atto dall'Organizzazione allo scopo di mitigare e tenere sotto controllo il rischio connesso al contagio da Covid 19.

Il risultato della verifica o dell'ispezione non si sostituisce ai controlli effettuati dagli Enti di controllo previsti dal sistema pubblico, ma può essere un valido supporto per comprendere l'attuale livello di applicazione delle procedure applicabili e può dare indicazioni su ciò che è migliorabile o correggibile.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: I servizi di valutazione di conformità in oggetto si rifanno ai principi delle seguenti norme:

- ISO/IEC 17021:2015 Sistemi di gestione

- ISO/IEC 17020:2012 Servizi di ispezione
- ISO/IEC 17029: 2019 Servizi di validazione e verifica

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: gli elementi cardine della verifica fanno riferimento ai requisiti espressi dalle procedure che l'organizzazione è tenuta a sviluppare per conformarsi ai requisiti di legge, ovvero ai requisiti espressi dagli allegati 6 (relativo alle aziende) e 7 (relativo ai cantieri) al DPCM del 26 aprile 2020 e smi, e dalle ulteriori disposizioni nazionali, regionali e settoriali, emesse dalle Autorità preposte alla tutela della salute, ovvero: informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione spazi comuni, organizzazione aziendale, gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria, aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Se richiesto, è possibile estendere la verifica anche all'applicazione di eventuali protocolli, più restrittivi rispetto ai documenti applicabili a livello nazionale, che l'azienda ha deciso volontariamente di adottare.

6. COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ: per le attività di verifica e ispezione volte a limitare il contagio, il personale impiegato dagli organismi di valutazione della conformità deve essere esperto e preparato, anche tramite formazione interna, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi biologici e alla loro gestione, nonché sui protocolli di riferimento internazionali, nazionali, locali ed anche settoriali laddove applicabile. Solo con la competenza le attività di verifica possono essere condotte in maniera efficace e "utile" per le organizzazioni.

L'attività del verificatore non si limita alla compilazione di una check list con riferimento ai protocolli e ai documenti di riferimento ma mira a comprendere se il personale aziendale, dalla Direzione agli operatori, risulta consapevole non solo dei rischi ma anche delle azioni da porre in essere per limitare e gestire il rischio.

7. TEMPI DI VERIFICA: I tempi di verifica devono tenere conto dei tempi previsti per l'esame documentale e per le visite in campo sui siti e sono definiti di volta in volta sulla base di fattori quali: complessità dell'organizzazione, presenza di più siti da visitare, integrazione con altri sistemi di gestione esistenti, numero di dipendenti, livello di rischio.

8. CONDUZIONE DELLA VERIFICA: La verifica dovrebbe prevedere due fasi, una da remoto avente lo scopo di valutare come l'azienda ha organizzato e gestisce a livello documentale tramite proprie procedure l'applicazione del Protocollo Condiviso, e una in campo (laddove ciò sia possibile e non in contrasto con le procedure aziendali stesse) per verificare l'applicazione del protocollo e la reale sensibilizzazione del personale. L'attività deve essere svolta come verifica di terza parte.

Ogni variazione a DPCM, Direttive regionali, documenti descrittivi, protocolli, etc. deve essere analizzata, anche su richiesta del Cliente, per valutare la necessità di un riesame documentale e, ove necessario, di una verifica in campo.

- 9. GESTIONE DEI RILIEVI:** i rilievi maggiori dovranno necessariamente essere chiusi dall'Organizzazione entro un tempo definito. Sarà responsabilità dell'Organismo valutare se il rilievo potrà essere chiuso con l'invio delle evidenze a supporto o tramite una verifica suppletiva. Non può essere emessa alcuna attestazione di conformità in presenza di rilievi maggiori aperti.
- 10. OUTPUT FINALE:** quanto emerso nel corso della verifica svolta in relazione all'applicazione di un sistema o di procedure per la limitazione del rischio di contagio, viene rendicontato in maniera oggettiva. L'utilità principale di tale analisi è quella di far comprendere all'organizzazione il livello di applicazione e di presidio posti in essere fornendo i riferimenti necessari per eventuali interventi. L'attività si conclude con il rilascio di un attestato, di un report, di un certificato o di una gap analysis, relativo alla situazione verificata.

Milano, 21 maggio 2020